

STATUTO

DATA DI APPROVAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO: 07-05-2012
DATA DI APPROVAZIONE MIPAAF: 31-10-2012

STATUTO ECEPA

ARTICOLO 1 - Denominazione e sede

Sotto gli auspici della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza è costituito l'Istituto Consortile "Ente Certificazione prodotti agro-alimentari E.CE.P.A." d'ora in poi E.CE.P.A., Ente con sede in Piacenza; esso potrà istituire o sopprimere filiali e uffici in Italia e all'estero.

ARTICOLO 2 - Durata

La durata dell'Ente è stabilita fino al 31 dicembre 2020 e, con le modalità specificate al successivo art. 8, potrà essere nuovamente prorogata prima della scadenza con apposita delibera dell'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 3 - Natura e scopi

1. L'Ente non ha fini di lucro, talché non distribuisce utili tra i soci, e svolge attività esterna ai sensi degli artt. 2612 ss. Cod. Civ., al fine di perseguire i seguenti scopi:
 - a) esercitare attività di verifica e di certificazione di prodotti di aziende operanti nei settori agricolo ed alimentare, nonché nei comparti ed essi collegati, in conformità a norme nazionali ed internazionali vigenti, e/o disciplinari ed a specifiche tecniche;
 - b) garantire che i prodotti agro-alimentari D.O.P. Denominazione di origine protetta, I.G.P. Indicazione geografica protetta e S.T.G. Specialità tradizionale garantita rispondano ai requisiti prescritti dai rispettivi disciplinari, ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/2006 e dell'art. 14 del Reg. (CE) 509/2006 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) assumere qualsiasi iniziativa e svolgere qualsiasi attività funzionale ed utile per il conseguimento degli scopi sopra indicati od aventi comunque attinenza con essi, ivi compreso il conseguimento dell'autorizzazione ai fini previsti dall'art.10 del Reg. (CE) 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 e dell'art. 14 del Reg. (CE) 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, e, per ciò stesso, possedere i requisiti previsti dalla Norma UNI CEI EN 45011 – seconda edizione marzo 1999- e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Ente a tal fine potrà, in particolare:
 - a) organizzare e gestire, operando in conformità ai principi di certificazione ISO (Internazional Organization for Standardization), CEI (Comitè European de Normalization) e UNI (Ente Nazionale di Unificazione), un sistema per la concessione e il controllo della certificazione dei prodotti e dei servizi;
 - b) organizzare e gestire attività di valutazione e attestazione di prodotti e servizi;
 - c) apporre i contrassegni e marchi di conformità che identificano i singoli prodotti di cui sopra, o autorizzare e verificarne la corretta opposizione;
 - d) fornire le licenze d'uso di tutti i dispositivi necessari per la formazione dei requisiti di controllo in applicazione del disciplinare;
 - e) assumere tutti i provvedimenti e le azioni per assicurare il completo rispetto dei Regolamenti (CE) 509/2006 e 510/2006 e successive modifiche nel caso in cui i prodotti non rispondano ai requisiti del relativo disciplinare, informando la competente Autorità Nazionale e notificando le proprie decisioni agli interessati;
 - f) aderire, partecipare e, comunque, intrattenere rapporti con tutte le istituzioni e gli istituti nazionali, dell'Unione Europea ed internazionali aventi competenza primaria nelle materie afferenti gli scopi statutari, al fine di consolidare la propria attività, attuare scambi culturali ed operativi e conseguire riconoscimenti reciproci nelle varie aree di attività;
 - g) svolgere attività di informazione, formazione e ricerca scientifica nell'ambito della propria attività istituzionale, anche in collaborazione con altri soggetti; tuttavia l'attività di formazione non può riguardare le aziende assoggettate al controllo nel settore delle produzioni regolamentate DOP/IGP;
 - h) conformarsi a tutte le prescrizioni impartite dalla Autorità Nazionale di controllo ed alle disposizioni comunque da essa ricevute nonché assumere ogni iniziativa per l'ottenimento ed il mantenimento delle autorizzazioni e degli accreditamenti necessari, sia in campo nazionale che internazionale.
 - i) conseguire accreditamenti da Enti Nazionali e Internazionali ai sensi delle norme ISO, CEI ed UNI per le attività di certificazione precedentemente descritte.
3. L'Ente può partecipare a Consorzi, Istituti, Associazioni, Enti e Società nazionali, internazionali e sovranazionali che abbiano scopi analoghi o integrativi di quelli stabiliti dal presente Statuto. Tale partecipazione non può riguardare le società/aziende che svolgono attività nello stesso regime di produzione agroalimentare di qualità regolamentata e le aziende sottoposte al controllo.
4. Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Ente potrà:

- a) effettuare le necessarie operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari,
- b) concedere fidejussioni, avalli, garanzie,
- c) assumere partecipazioni per i medesimi fini, con esclusione delle operazioni che potrebbero compromettere la sua indipendenza finanziaria.

ARTICOLO 4 - Soci

1. ECEPA comprende le seguenti categorie di Soci:
 - Fondatori;
 - Di Diritto;
 - Ordinari.
2. Sono Soci Fondatori dell'Ente i seguenti soggetti:
 - a) Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza, P.zza Cavalli, 35 – 29121 Piacenza, Cod. fisc. 00276970332;
 - b) Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Piacenza, via Emilia Parmense, 84 – 29122 Piacenza, cod. fisc. 02133120150.
 - c) *Rappresentati della componente professionale trasformatori:*
 - UPA Federimpresa, strada Raffalda, 14 – 29121 Piacenza, cod. Fisc. 80009050339;
 - Libera Associazione Artigiani della provincia di Piacenza, via Modonesi, 14- 29122 Piacenza, cod. fisc. 80011550334
 - Confederazione nazionale dell'artigianato della piccola e media impresa, via Coppalati, 10- zona Le Mose - 29122 Piacenza, cod. fisc. 80004790335
 - d) *Rappresentanti della componente professionale produttori:*
 - Unione Provinciale Agricoltori, via Colombo, 35- 29122 Piacenza, cod. fisc. 01120860331
 - Coldiretti Piacenza, via Colombo, 35- 29122 Piacenza, cod. fisc. 80005110335
 - Associazione Piacentina Latte, via Colombo, 35 – 29122 Piacenza, cod. fisc. 91062420335
3. Sono Soci di Diritto i Ministeri e gli Enti Nazionali interessati per competenza che ne facciano richiesta.
4. a) Quali Soci Ordinari potranno altresì aderire all'Ente i soggetti che svolgono attività non in contrasto con gli scopi dello stesso ed in particolare le Associazioni, rappresentative di comparti economici di produzione e di servizi, e tutti coloro che rappresentano i vari settori delle filiere produttive (compresi i consumatori) che rientrino negli scopi di cui all'art. 3. Non possono essere soci ordinari società/aziende che svolgono attività nello stesso regime di produzione agroalimentare di qualità regolamentata e le aziende sottoposte al controllo.
 - b) La domanda di ammissione, redatta per iscritto, deve essere corredata dai documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, e contenere l'impegno del richiedente a:
 - b1) versare entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui riceverà la comunicazione dell'ammissione a socio, i contributi di ammissione, così come deliberati dall'assemblea, e tutti i contributi comunque richiesti in attuazione dello statuto;
 - b2) rispettare tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto.
 - c) sull'accoglimento delle domande di ammissione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 - Adesione delle Università

1. Potranno aderire al Consorzio, in qualità di soci ordinari, anche altre università, con il compito di apportare competenze scientifiche utili alla realizzazione degli scopi del Consorzio.
2. La partecipazione delle università comporta il versamento di un contributo annuale pari a 500,00 €. Tale contributo sostituisce ed esaurisce ogni altro obbligo contributivo previsto dal presente Statuto ed è soggetto a modifiche solo previo assenso delle università stesse.

ARTICOLO 6 - Diritti ed obblighi dei soci

1. Sono diritti dei consorziati l'elettorato attivo e tutte le prerogative previste dallo statuto.
2. Sono obblighi dei consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione all'Ente:
 - a) osservare lo statuto e attenersi ai regolamenti interni ed a tutte le deliberazioni consortili e presentare la più ampia collaborazione affinché l'Ente possa conseguire gli scopi che si propone;
 - b) versare la quota sociale annua;
 - c) versare i contributi richiesti ai nuovi soci a sensi dello statuto (sono esclusi i soci di diritto in quanto esentati);
3. Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del consorziato che:
 - a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione,
 - b) abbia cessato la propria attività per qualunque ragione,
 - c) non abbia adempito agli obblighi statutari.

4. La decadenza del consorziato comporta l'esclusione dello stesso da tutti gli organi, dalle attività e dai diritti previsti dal presente statuto.

La delibera di esclusione e quella di decadenza possono essere impugnate nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, esclusivamente mediante ricorso al collegio arbitrale di cui al successivo articolo 19.

ARTICOLO 7 - Organi dell'Ente

Sono organi dell'Ente:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) la Giunta d'Appello;
- e) il Comitato di Certificazione;
- f) le Commissioni Tecniche.

ARTICOLO 8 - Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i Soci. All'Assemblea hanno diritto a partecipare tutti i soci.
2. L'Assemblea dei soci è Ordinaria e Straordinaria.
 - a) L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, o dal Collegio Sindacale, con richiesta motivata; l'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
 - b) L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o, quando ne facciano motivata richiesta, dal Collegio Sindacale o da una delle componenti professionali in cui si articolano i soci fondatori.
3. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria viene effettuata mediante avviso, lettera raccomandata semplice, fax o e-mail con l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'adunanza, e dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.
L'avviso di Convocazione dev'essere spedito almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza.
4. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'argomento da trattare, fatto salvo quanto precisato nel successivo comma 7 di questo articolo:
 - in prima convocazione, quando è presente la maggioranza assoluta dei soci;
 - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal consigliere presente più anziano per età.
7. Quando si tratta di deliberazioni sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla proroga e la data di scadenza e sulle modifiche dello Statuto, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci.
8. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare a mezzo di apposita delega scritta.
9. L'Assemblea Ordinaria:
 - a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio;
 - b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo: possono essere nominate persone che per la loro competenza o il ruolo rivestito siano ritenute in grado di assicurare una corretta gestione dell'Ente, salvaguardando, comunque, la rappresentanza paritetica.
 - c) nomina i componenti del Collegio Sindacale e il Presidente dello stesso, autorizzandone e determinandone il compenso;
 - d) delibera per l'eventuale attribuzione di gettoni di presenza agli amministratori;
 - e) delibera i regolamenti attinenti la gestione economica, patrimoniale e amministrativa;
 - f) non delibera sui regolamenti inerenti l'attività di certificazione;
 - g) su proposta del Consiglio Direttivo, nomina il Presidente e/o il Vicepresidente, nel caso in cui non siano scelti tra i membri del Consiglio Direttivo stesso;
 - h) delibera le quote sociali e fissa il contributo per l'ammissione dei nuovi soci. Per le università vale quanto riportato all'art. 5, comma 2.
10. L'Assemblea Straordinaria:
 - a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, previa approvazione da parte dell'autorità competente;
 - b) nomina e definisce i poteri dei liquidatori;
 - c) proroga la durata dell'Ente.

ARTICOLO 9 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di otto ad un massimo di tredici membri (Presidente e Vicepresidente compresi), integrato da quanto previsto dal successivo art. 10 (secondo comma), nominati dalla Assemblea ordinaria secondo le seguenti modalità, nel rispetto del principio della rappresentanza paritetica delle diverse componenti professionali:
 - a) 6 (sei) su designazione dei Soci fondatori di cui:
 - a1) 1 (uno) su designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Piacenza;
 - a2) 1 (uno) su designazione della Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza;
 - a3) 2 (due) su designazione della componente professionale trasformatori, art. 4, comma 2, lettera c);
 - a4) 2 (due) su designazione della componente professionale produttori, art. 4, comma 2, lettera d);
 - b) da 1 (uno) a 4 (quattro) su designazione dei Soci Ordinari.
 - c) 1 (uno) su designazione dei Soci di Diritto.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, decorrenti dalla data della nomina, che avverrà di norma con L'Assemblea di presentazione del bilancio di esercizio.
3. Il consigliere che, per qualsiasi causa, cessa il suo mandato, viene sostituito da altro consigliere nominato secondo le modalità statutarie e regolamentari impiegate per la nomina del consigliere uscente.
4. Ai lavori del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, le rappresentanze delle istituzioni pubbliche aventi competenza in materia di vigilanza sui controlli. Non possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, su richiesta, dal Collegio Sindacale mediante avviso scritto recante, oltre all'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, da spedirsi con un anticipo di almeno otto giorni prima della data predetta. La convocazione è effettuata con lettera raccomandata, fax, o e-mail. Nei casi di urgenza può essere effettuata con telegramma, con un anticipo di tre giorni liberi rispetto alla data dell'adunanza.
6. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
7. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri deliberativi inerenti alla gestione economico-finanziaria dell'Ente. Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti idonei per l'adeguamento dell'Ente rispetto alla Norma UNI CEI EN 45011 – seconda edizione marzo 1999 – e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed esercitare tutti i poteri non esplicitamente demandati ad altri organi istituzionali; a titolo esemplificativo, sono poteri del Consiglio Direttivo:
 - a) la predisposizione del bilancio di previsione e di quello consuntivo, l'approvazione dei programmi annuali di attività;
 - b) la nomina del Presidente e dell'eventuale Vice Presidente, del Direttore della Qualità, degli altri dirigenti e la relativa revoca;
 - c) l'individuazione degli Enti rappresentativi delle diverse categorie indicate al successivo art. 12, ai quali richiedere la designazione di un rappresentante presso il Comitato di Certificazione di cui all'articolo 7; provvedere alla loro ratifica nominando il Presidente del Comitato;
 - d) la nomina della Giunta di Appello e l'adozione esecutiva delle relative decisioni;
 - e) l'approvazione dei regolamenti per il proprio funzionamento, l'approvazione dell'organico della struttura organizzativa dell'Ente;
 - f) l'approvazione del Manuale della Qualità;
 - g) le decisioni concernenti l'assunzione di incarichi ufficiali ai sensi dell'articolo 10 del Reg. CE 510/2006, dell'art. 14 del Reg. CE 509/2006 e successive modifiche su proposta del Comitato di Certificazione;
 - h) la decisione sulle azioni giudiziarie, sull'acquisto e sulla vendita di immobili, sulla rinuncia alle ipoteche e legali, sulla iscrizione, cancellazione, postergazione di ipoteche legali, nonché sulle operazioni con ogni istituto o ufficio sia pubblico che privato;
 - i) l'esame preliminare sulle istanze di ammissione al consorzio come sulle procedure di decadenza e di esclusione (ad esclusione delle produzioni DOP/IGP per le quali decide l'autorità Nazionale competente);
 - j) l'ammissione di nuovi soci (articolo 4, 4 comma 4, lettera c);
 - k) la dichiarazione di decadenza o di esclusione del consorzio di cui all' articolo 6, comma 3;
 - l) la delibera del compenso del Presidente;
 - m) la delibera del compenso del Direttore della Qualità;
 - n) la delibera di un eventuale compenso dei membri della Giunta d'Appello e delle Commissioni Tecniche;
 - o) la delibera su eventuali reclami presentati all'ente relativi all'attività di certificazione svolta.

ARTICOLO 10 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dallo stesso nell'ambito dei propri componenti.

2. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un Vicepresidente seguendo le stesse modalità descritte per la nomina del Presidente. Il Presidente e il Vicepresidente possono anche essere scelti, previa delibera assembleare e su proposta del Consiglio Direttivo, tra persone che per la loro competenza o il ruolo rivestito siano ritenute in grado di assicurare una corretta gestione dell'Ente, e non appartenenti ai consiglieri eletti con le modalità di cui all'art. 8 del presente statuto, salvaguardando comunque la rappresentanza paritetica. In tal caso derogando all'art. 8 e 9 del presente statuto, il Presidente e il Vicepresidente saranno comunque considerati membri aggiunti del Consiglio per tutta la durata della loro carica con poteri pari a quelli di ogni altro consigliere.
3. Al Presidente compete la rappresentanza legale del consorzio e spettano le attribuzioni previste dallo statuto. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e ne sottoscrive la convocazione; inoltre convoca e presiede l'Assemblea.
4. In caso di assenza del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal consigliere presente più anziano per età.
5. Il Presidente sta in giudizio per conto del Consorzio a tal fine facoltizzato da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, e svolge tutte le funzioni attribuitegli dal Consiglio stesso.
6. Il Presidente può delegare ad altri alcune delle proprie funzioni.
7. Il Presidente prende le decisioni in ordine ad assunzioni e licenziamenti.
8. Il Presidente sottoscrive accordi, convenzioni e incarichi finalizzati al conseguimento delle finalità statutarie.
9. Al Presidente può essere attribuito un compenso su deliberazione del Consiglio Direttivo e ad esso spetta comunque il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.
10. Il Vicepresidente esercita funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

ARTICOLO 11 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, in ragione del Presidente, di due Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti, tutti scelti tra i soggetti iscritti al Registro di cui al Decreto Legislativo n. 88/92 e successive modifiche.
2. Il Collegio Sindacale esercita tutte le funzioni ed attribuzioni previste dal Codice Civile e dalle norme vigenti, controlla la regolare tenuta della contabilità dell'Ente, vigila sulla osservanza dello Statuto ed accerta la corrispondenza del conto consuntivo dell'esercizio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili.
3. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e tutti i suoi componenti ed il Presidente sono rieleggibili senza limiti di mandato. Esso scade con la presentazione del bilancio dell'ultimo dei tre esercizi.
4. Ai componenti del Collegio Sindacale ed al suo Presidente è corrisposto un compenso annuale, determinato dall'assemblea; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 - Il Comitato di Certificazione

1. Il Comitato di Certificazione supervisiona l'attività di certificazione dell'Ente. Qualora la complessità e la differenziazione lo rendessero necessario, possono essere nominati più Comitati di certificazione operanti ognuno per specifico schema di certificazione (es. certificazione di prodotto, ecc.).
2. Il Comitato di Certificazione è costituito da un numero massimo di 11 componenti, Presidente e Vicepresidente compresi.
3. Il Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica tre anni, quanto il Consiglio Direttivo stesso.
4. I componenti del Comitato sono scelti, nel rispetto del principio della rappresentanza paritetica delle diverse componenti, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - rappresentanti dei Produttori,
 - rappresentanti dei Trasformatori,
 - rappresentanti degli Utilizzatori e Consumatori,
 - rappresentanti degli Istituti Scientifici e Universitari,
 - Enti di controllo e sorveglianza,
 - altri Enti culturali che operano nelle discipline proprie del Comitato di Certificazione.
5. Partecipa alle riunioni del Comitato di Certificazione il Direttore della Qualità, senza diritto di voto. Le riunioni di Comitato sono validamente costituite con la presenza delle parti interessate.
6. Compete al Comitato:
 - a) ratificare la documentazione che l'Ente di Certificazione utilizza per l'attività di certificazione ed, in particolare, approvare il programma e le procedure dei controlli e delle verifiche di conformità ai disciplinari, delle formalità per la certificazione e di tutte le conseguenti procedure operative di competenza dell'Istituto;
 - b) ratificare la conformità dell'operato dell'Ente di Certificazione nell'attività di competenza. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può formulare raccomandazioni finalizzate al miglioramento dell'operatività dell'Ente;
 - c) ratificare le nomine degli esperti delle Commissioni Tecniche effettuate dal Direttore della Qualità ai sensi dell'art. 15.
 - d) recepire e ratificare le strategie e le politiche definite dal Consiglio Direttivo, coinvolgendo tutte le parti interessate.
 - e) garantire l'imparzialità delle parti rappresentate, nell'ambito dell'attività di certificazione svolta da ECEPA.

7. Per ogni riunione del Comitato viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente del Comitato, dal Direttore della Qualità e dal Segretario. Quest'ultimo è nominato prima dell'inizio di ogni adunanza, dal Comitato, su proposta del Presidente.
8. Le delibere sono il risultato delle decisioni prese in accordo fra tutte le componenti rappresentate per quello schema di certificazione.

ARTICOLO 13 - Giunta d'Appello

1. La Giunta d'Appello è nominata dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati nell'incarico senza limiti di mandato.
2. La Giunta di Appello è un organo collegiale, composto da non meno di tre esperti indipendenti, estranei alla struttura organizzativa ed ai produttori interessati al sistema di controllo. Con delibera del Consiglio Direttivo la relativa composizione può essere integrata da esperti specifici.
3. La Giunta d'Appello è chiamata a deliberare nell'ambito delle controversie tra l'ente ed i clienti in relazione all'attività svolta dall'istituto consortile.
La Giunta di Appello ha quindi competenza sui ricorsi dei clienti relativi ai provvedimenti assunti dalla struttura di controllo, che siano inibenti dell'attività di certificazione (es. uso del marchio), siano di negazione della conformità e comunque siano prodotti dagli organi di ECEPA nell'ambito delle proprie attività di controllo, verifica, ispezione e certificazione.
4. Il ricorso alla Giunta di Appello è regolato da un proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo e successivamente dall'Assemblea Ordinaria.
5. Le decisioni della Giunta di Appello sono assunte con la maggioranza dei propri componenti e sono valide con la presenza di due terzi degli stessi. Le decisioni della Giunta d'Appello sono recepite dal Consiglio Direttivo o dal Comitato, senza possibilità di sollevare eccezioni.
6. Il Consiglio Direttivo delibera di volta in volta nel caso in cui i presentatori di ricorsi avanzino osservazioni di riacquiescenza o di incompatibilità nei confronti della Giunta d'Appello.
7. Il Consiglio Direttivo delibera altresì il compenso dei componenti della Giunta d'Appello, cui sono riconosciute e rimborsate anche le spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

ARTICOLO 14 - Commissioni Tecniche

1. Le Commissioni Tecniche hanno il compito di deliberare il rilascio, la sospensione, la revoca, l'estensione, la riduzione, il mantenimento e il rinnovo delle certificazioni. Nel caso delle produzioni DOP/IGP, la sospensione e la revoca sono di competenza del MIPAAF.
2. Le Commissioni sono composte da esperti dei relativi settori di attività oggetto della certificazione. Suddette nomine sono ratificate dal Comitato di Certificazione.
3. Le Commissioni sono nominate dal Direttore della Qualità, il quale provvede alla loro convocazione e ne coordina l'attività senza diritto di voto.
4. La convocazione può essere fatta tramite fax, lettera raccomandata o e-mail.
5. Partecipa alle riunioni in qualità di proponente un rappresentante dell'Ente di Certificazione che riveste anche il ruolo di Segretario della Commissione, senza diritto di voto.
6. Può partecipare alle riunioni un componente delegato dal Comitato di Certificazione con ruolo di osservatore.
7. Ogni deliberazione è inserita a verbale.

ARTICOLO 15 - Il Direttore della Qualità

1. Il Direttore della Qualità è nominato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore della Qualità deve possedere titoli, esperienza professionale e competenze specifiche tali da assicurare idonea conoscenza delle materie oggetto degli scopi dell'Ente stesso. In particolare:
 - a) opera la propria funzione gerarchica su tutta la struttura organizzativa dell'Istituto, assicurando un adeguato funzionamento dei servizi e agendo in autonomia nel rispetto dei programmi e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - b) presenza con parere consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo, del quale assicura l'istruttoria preliminare dei lavori e delle procedure;
 - c) propone l'inserimento del personale nei diversi ruoli previsti dalla struttura organizzativa;
 - d) procede alla selezione ed alla chiamata del personale, la cui assunzione è stata deliberata dal Presidente del Consiglio Direttivo;
 - e) nomina gli esperti delle Commissioni Tecniche;
 - f) rende esecutive su indicazione delle Commissioni, le deliberazioni delle medesime;
 - g) dà attuazione a tutte le decisioni del Consiglio Direttivo nell'ambito delle attività di controllo e certificazione;
 - h) istruisce e propone agli organi competenti tutti i provvedimenti da assumere nel quadro della attività di controllo e di certificazione;

- i) propone i progetti, i programmi e il bilancio di previsione al Consiglio Direttivo;
- j) cura la tenuta dei libri previsti dallo statuto e di tutti gli elenchi prescritti dalle diverse procedure di controllo e di certificazione;
- k) esegue tutti gli incarichi affidatigli dal Consiglio Direttivo ed assume le deleghe attribuitegli dallo stesso e dal Presidente. Gli incarichi e le deleghe attribuiti al Direttore della Qualità possono essere esercitati anche da funzioni vicarie appositamente autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- l) con specifica delega del Comitato di Certificazione, può decidere in merito a questioni di emergenza inerenti al ruolo e alle funzioni delle Commissioni Tecniche; tale delega non è applicabile nel settore delle produzioni regolamentate.

ARTICOLO 16 - Contributi e patrimonio sociale

1. I contributi sono corrisposti dai soci secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.
2. I contributi consortili possono essere corrisposti a titolo di:
 - contributo di ammissione,
 - quota sociale annua,
 - contributo straordinario.
3. Il fondo sociale è costituito, al netto dei costi di gestione da:
 - contributi corrisposti dai soci,
 - contributi erogati da soggetti pubblici e privati,
 - proventi e beni comunque acquistati dall'Istituto.
4. Per tutta la durata del Consorzio i creditori particolari dei soci non possono valere i loro diritti sul fondo consortile né chiedere la liquidazione della quota del consorziato debitore.
5. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
6. Il conto consuntivo dell'esercizio, costituito dal rendiconto finanziario e dal conto delle spese e dei proventi della gestione sociale, è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicato:
 - a) al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che lo approverà.
 - b) ai soci, unitamente alle eventuali osservazioni del collegio, almeno sette giorni prima dell'assemblea che lo prenderà in esame.

ARTICOLO 17 - Scioglimento e liquidazione dell'Ente

1. L'ente si scioglie per il decorso del termine, per l'impossibilità di conseguire l'oggetto, per deliberazione unanime dei consorziati o per altre cause previste dalla legge.
2. In caso di scioglimento dell'ente, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, cui è attribuito il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione.
3. Il riparto di eventuali attività o passività avverrà in misura proporzionale rispetto al totale dei contributi a qualsiasi titolo corrisposti dai soci fondatori ed ordinari presenti al momento della liquidazione.
4. Le spese di liquidazione graveranno sul fondo sociale e, in caso di insufficiente capienza, saranno addebitate ai soci fondatori ed ordinari (con eccezione delle Università aderenti). Le quote dei soci insolventi graveranno in parte uguale sugli altri consorziati.

ARTICOLO 18 - Libri obbligatori

1. Oltre a quelli previsti dalle leggi, sono comunque libri obbligatori del consorzio:
 - a) il libro dei Consorziati;
 - b) il libro dell'Assemblea;
 - c) il libro del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro del comitato esecutivo (se costituito);
 - e) il libro del Collegio Sindacale.
2. I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati al comma precedente e di richiedere estratti degli stessi. Gli appositi regolamenti stabiliscono eventuali prescrizioni in ordine ai libri da detenersi per i comitati costituiti ai sensi dello statuto.

ARTICOLO 19 - Collegio Arbitrale

1. Le controversie che dovessero sorgere tra i soci e l'ente relativamente alla interpretazione ed alla applicazione del presente statuto, non composte entro un mese dal loro insorgere, sono rimesse esclusivamente alla decisione di un organo arbitrale composto da tre membri. La parte attrice (composta anche da più interessati ed aventi in comune le domande da porre) deve comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla parte convenuta (anch'essa costituita da uno o più componenti con sostanziale di interessi) le proprie domande e la nomina del proprio arbitro.

2. La parte convenuta comunicherà, con raccomandata con avviso di ricevimento, all'attrice la nomina del proprio arbitro e le proprie domande: se a ciò non provvede entro trenta giorni dall'invio della comunicazione dell'attrice, l'arbitro della convenuta viene nominato, a richiesta della parte attrice, dal Presidente del tribunale di Piacenza.
3. L'accettazione di incarico degli arbitri di parte deve essere spedita al relativo incaricante, anche con lettera semplice, spedita, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notizia della nomina.
4. Il terzo arbitro deve essere nominato dai predetti due arbitri entro trenta giorni dall'accettazione scritta dell'incarico del secondo di essi. Qualora questi non vi provvedano tempestivamente o vi sia disaccordo tra essi, il terzo sarà nominato, a richiesta dell'arbitro più diligente, nei modi sopra previsti per la nomina del secondo arbitro.
5. In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'incarico di uno o più arbitri si applicano per la sostituzione di ognuno di essi le regole sopra previste per la rispettiva nomina ed i termini per la sostituzione incominciano a decorrere dalla data della cessazione.
6. Il collegio arbitrale sarà irrituale ed assumerà le proprie determinazioni, nel rispetto del contraddittorio, secondo diritto; avrà il potere di deviare dal risultato conseguente alle norme di diritto, ove risultato fosse ritenuto palesemente iniquo sulla base della valutazione dei fatti e di una regola di equità che gli arbitri dovranno individuare e motivare riferendosi a criteri e principi generali.
7. Le determinazioni del collegio arbitrale irrituale saranno inappellabili.
8. Essi depositeranno il lodo presso l'ente entro novanta giorni dalla nomina del Presidente, salvo una sola proroga per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni, deliberata insindacabilmente dallo stesso collegio arbitrale. Ulteriori proroghe potranno essere concesse dalle parti.
9. Gli arbitri determineranno tutte le modalità e formalità dell'arbitrato; essi potranno richiedere alle parti la presentazione di documenti, prendere visione di libri e documenti del consorzio e trarne copia.
10. La decisione collegiale è sottoscritta dagli arbitri, se uno di essi si rifiuta di firmarla ne viene dato atto alla stessa decisione. La decisione deve essere comunicata, entro dieci giorni dal deposito, a cura del Presidente o dall'arbitro più diligente, alle parti le quali sono obbligate a darne esatta esecuzione.
11. L'organo arbitrale, infine, provvederà a deliberare sulle spese e competenze del collegio, potrà richiedere depositi ed acconti e stabilirà su quale parte farne carico.